



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 3230 DEL 29/12/2022

OGGETTO:	Impegno di spesa per riscatto spese di realizzazione degli impianti energetici relativi al nuovo impianto natatorio sito in Fano, Strada San Michele.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 13 del 30/07/2021 con il quale si dispone di nominare l'Ing. Federico Fabbri Dirigente a tempo determinato del settore Lavori Pubblici del Comune di Fano a far data 01/08/2021 per anni tre salvo rinnovi successivi;

Premesso che:

- sono in fase di ultimazione, presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2023, i lavori per la realizzazione del nuovo centro natatorio sito in Fano Strada San Michele, il quale si caratterizza per assumere un carattere sportivo, ricreativo e riabilitativo che ha al centro delle proprie attività quelle legate alla pratica del nuoto e delle attività connesse all'uso dell'acqua, con una parte della struttura destinata ad ospitare un presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale dotato di propria vasca per la riabilitazione in acqua;
- il predetto impianto viene realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (Carifano) tramite una complessa operazione immobiliare conclusa tra la stessa fondazione, il Comune di Fano e la Sator Immobiliare; al termine dei lavori tale struttura, in conformità alle obbligazioni vigenti, sarà assegnata in usufrutto al Comune di Fano per la relativa e successiva gestione a beneficio della cittadinanza;
- la Fondazione Carifano ha individuato, conformemente alla delibera del Consiglio Comunale n.129/2017, una ESCO per le esigenze energetiche della struttura in oggetto (la ditta individuata è la CPL Concordia Soc. Coop.);
- gli oneri relativi alla realizzazione degli impianti energetici (oneri che la Fondazione Carifano ha ritenuto di non inserire tra i propri obblighi) se posti a carico del futuro gestore dell'impianto natatorio, da individuare con procedura di gara, determinerebbero effetti pregiudizievoli sul prezzo finale da applicare agli utenti oltre a costituire una barriera di ingresso, in relazione alla fidejussione bancaria che occorrerebbe richiedere in sede di gara per garantire l'investimento di CPL Concordia;
- con Deliberazione n. 116 del 18/05/2021, la Giunta comunale, condividendo la proposta di accollo a carico del Comune di Fano, per le ragioni al punto precedenteevidenziate, in ordine all'ammortamento dei costi degli impianti realizzati da CPL Concordia (ad inizio ammortamento i suddetti costi ammontano ad € 233.940,00 da pagare in 15 anni per un costo finale, complessivo di quota capitale ed interessi, di € 268.500,00) deliberava, tra l'altro, quanto segue:

1. Di **PRENDERE ATTO** della bozza del "contratto per la fornitura di servizi energetici afferenti il nuovo centro natatorio di Fano" da sottoscrivere da parte del Comune di Fano con la Fondazione Carifano e con la CPL Concordia; di demandare la sottoscrizione di tale contratto, in nome e per conto del Comune di Fano, al Dirigente (allora) ad interim del settore LL.PP. con facoltà di apportare allo stesso, ove occorra per la migliore definizione del testo e delle relative obbligazioni, integrazioni e/o modifiche – purché non sostanziali- di concerto con il Dirigente del "Gabinetto del Sindaco";
2. Di **AUTORIZZARE** l'accollo a carico del Comune di Fano delle spese di realizzazione, tramite ammortamento, degli impianti energetici realizzati da CPL Concordia per i motivi in premessa specificati; di precisare che detto accollo ha solo natura figurativa ed è finanziariamente neutro per il Comune di Fano in quanto lo stesso, con la sottoscrizione del contratto, è ipso facto posto a carico del futuro gestore da individuarsi con gara pubblica;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

3. Di **PREVEDERE** il riscatto iniziale del valore degli impianti di cui al punto n.2 che precede nell'anno in corso 2021 al valore di euro 233.940,00, oltre iva se dovuta, fatte salve eventuali diverse decisioni del Consiglio Comunale;
 4. Di **DEMANDARE** gli atti per ottenere il relativo finanziamento della spesa di cui al punto n.3 che precede da parte del Consiglio Comunale al Dirigente (allora) ad interim del settore LL.PP. di concerto con il Dirigente dei "Servizi Finanziari";
- in data 03/06/2021 è stato sottoscritto fra le parti il contratto per la fornitura di servizi energetici afferenti il nuovo centro natatorio di Fano;

Dato atto che con nota prot. n. 109055/2022, dando seguito agli indirizzi della Giunta Comunale di cui alla deliberazione sopra richiamata, al fine di stanziare le risorse necessarie per il riscatto del valore degli impianti energetici, è stata richiesta mediante variazione di bilancio di previsione 2022-2024 l'assegnazione di fondi, tenendo conto, in via prudenziale, delle criticità fiscali e dei costi dell'energia a regime in conseguenza dei quali si presumeva un rialzo del valore del riscatto del 15%;

Dato, altresì, atto che:

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 208 del 29/11/2022 avente ad oggetto "*Modifica al bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell'art.175 del TUEL – Vari servizi comunali – I.E.*", è stata approvata la variazione di bilancio sopra richiesta mediante applicazione dell'avanzo libero 2021, per € 269.031,00 oltre IVA e quindi per complessivi € 328.217,82;

- conseguentemente, con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 487 del 02/12/2022 si è provveduto alla modifica PEG 2022-2024 prevedendo le relative risorse al cap. 0601.22.210 denominato "COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI", Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Vista la nota prot. n. 119884/2022 trasmessa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, a riscontro di quanto richiesto dall'Amministrazione con nota prot. n. 116486/2022, con la quale veniva comunicata l'entità dell'adeguamento dei prezzi del 15,08% presentata da CPL Concordia per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione di cui al contratto per la fornitura di servizi energetici;

Richiamata, altresì, la nota prot. n. 120516/2022 con la quale l'Amministrazione comunale, ad ulteriore riscontro, indica che la determina di impegno di spesa verrà assunta in conformità alle indicazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, quale committente, stante quanto già anticipato con nota prot. n. 109055/2022 per cui il valore deve essere congruito esclusivamente dal committente privato in quanto tali impianti e l'intera struttura non sono un'opera pubblica realizzata dal Comune di Fano ed il procedimento esula dall'applicazione del D.Lgs. n.50/2016;

Osservato che con schema di *addendum* tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, CPL Concordia Soc. Coop. e il Comune di Fano, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- si dà atto della richiesta di CPL Concordia di adeguamento del 15,08% della quota di ammortamento prevista all'art. 8.2 del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione del tutto estranea alla normale alea contrattuale, con conseguente aumento del prezzo di riscatto degli impianti;
- si dà atto della sostanziale ammissibilità della medesima sulla base della disamina effettuata dai tecnici incaricati della direzione dei lavori del centro natatorio;
- si concorda la modifica del punto 8.2 del contratto originariamente sottoscritto tra le parti, prevedendo un aumento del 15% dell'importo ivi indicato, che passa da €/anno 17.900,00 oltre IVA ad €/anno 20.585,00 oltre IVA, con conseguente variazione complessiva della somma inizialmente congruita per il riscatto degli impianti di produzione dell'energia che passa così da € 233.940,00 oltre IVA ad € 269.031,00 oltre IVA;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Ritenuto, con il presente atto, in esecuzione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 116 del 18/05/2021, avvalendosi della previsione contrattuale di cui al punto 15.1 del contratto sottoscritto in data 03/06/2021, di riscattare gli impianti energetici in argomento;

Ritenuto necessario assumere il conseguente impegno di spesa per € 269.031,00 oltre IVA e quindi per complessivi € 328.217,82 IVA inclusa in favore di CPL Concordia Soc. Coop. con sede in Concordia s/S (MO) via A. Grandi 39 P.IVA 00154950364 a titolo di riscatto degli impianti energetici realizzati da CPL Concordia a valere sul cap. 0601.22.210 denominato "COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI", Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 (FPV), sufficientemente capiente;

Rilevato che le peculiarità contrattuali oltre alla natura dell'oggetto del riscatto lo rendono assimilabile, in termini di gestione amministrativo-contabile, alla fattispecie dei lavori, pur non assumendo, per le ragioni evidenziate in premessa, la effettiva qualifica giuridica di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la realizzazione ed ultimazione degli impianti energetici in argomento, stante il termine del corrente anno, avverrà nei primi mesi dell'anno 2023 e che contestualmente si dovrà provvedere alla relativa gara per la concessione dell'impianto natatorio;

Considerato che ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. gli impegni devono essere correttamente imputati agli esercizi in cui le somme saranno esigibili;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, ed in particolare il punto 5.4, il quale prevede una disciplina dettagliata circa il funzionamento del meccanismo contabile e delle relative registrazioni in contabilità finanziaria del Fondo Pluriennale Vincolato, quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste;

Considerato che l'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del TUEL, attribuisce ai responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile dei servizi finanziari, la competenza ad apportare le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, il quale all'art. 28 prevede che i Responsabili della spesa possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate dall'art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario, a seguito di istruttoria, con propria determinazione, provvede ad approvare la variazione richiesta e ad effettuare le dovute modifiche alle scritture contabili, dandone comunicazione ai servizi richiedenti;

Ritenuto necessario modificare l'esigibilità della spesa afferente il riscatto degli impianti energetici in questione, posticipando all'esercizio 2023 detta esigibilità ai fini della corretta imputazione contabile dell'impegno;

Richiamata la determina del dirigente del Settore III Servizi Finanziari nr. 3184 del 27/12/2022 di modifica del bilancio e del peg 2022-2024;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Attestato:

- ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta, in relazione allo stesso, da parte del Dirigente nonché Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano-Autorità Locale Anticorruzione;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23/12/2021 con oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART.170 DEL TUEL E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART. 147-TER DEL TUEL - (SCHEMA GIÀ APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.375 DEL 23.11.2021) I.E."

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23/12/2021 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E."

Vista la delibera di Giunta n. 15 del 01/02/2022 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022";

Vista la determina del dirigente del Settore III Servizi Finanziari nr. 3184 del 27/12/2022 con oggetto "MODIFICA DEL BILANCIO E DEL PEG 2022-2024 – SERVIZI: SERVIZIO PERSONALE – UO SISTEMA BIBLIOTECARIO – AMBITO SOCIALE – UOC EUROPA–TURISMO – SETTORE LL.PP.- (competenza DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ai sensi dell'art.175 comma 5-quater – lett.b) e c) ed art.175 comma 3 lett.c) ed f) del TUEL)";

Attesa la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del vigente ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché in forza del provvedimento sindacale n. 13/2021;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale della presente determinazione;

2) DI DARE ATTO di quanto previsto nello schema di *addendum*, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, CPL Concordia Soc. Coop. e il Comune di Fano, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui:

- si dà atto della richiesta di CPL Concordia di adeguamento del 15,08% della quota di ammortamento prevista all'art. 8.2 del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione del tutto estranea alla normale alea contrattuale, con conseguente aumento del prezzo di riscatto degli impianti;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- si dà atto della sostanziale ammissibilità della medesima sulla base della disamina effettuata dai tecnici incaricati della direzione dei lavori del centro natatorio;

- si concorda la modifica del punto 8.2 del contratto originariamente sottoscritto tra le parti, prevedendo un aumento del 15% dell'importo ivi indicato, che passa da €/anno 17.900,00 oltre IVA ad €/anno 20.585,00 oltre IVA, con conseguente variazione complessiva della somma inizialmente congruita per il riscatto degli impianti di produzione dell'energia che passa così da € 233.940,00 oltre IVA ad € 269.031,00 oltre IVA;

3) DI PROVVEDERE, in esecuzione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 116 del 18/05/2021, avvalendosi della previsione contrattuale di cui al punto 15.1 del contratto sottoscritto in data 03/06/2021, al riscatto degli impianti energetici in argomento, in conformità alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 208 del 29/11/2022;

4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 328.217,82 IVA inclusa in favore di CPL Concordia Soc. Coop. con sede in Concordia s/S (MO) via A. Grandi 39 P.IVA 00154950364 a titolo di riscatto degli impianti energetici realizzati da CPL Concordia a valere sul cap. 0601.22.210 denominato "COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI", Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 (FPV), sufficientemente capiente;

5) DI RILEVARE che le peculiarità contrattuali oltre alla natura dell'oggetto del riscatto lo rendono assimilabile, in termini di gestione amministrativo-contabile, alla fattispecie dei lavori, pur non assumendo, per le ragioni evidenziate in premessa, la effettiva qualifica giuridica di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

6) DI RICHIEDERE, per le ragioni in premessa esposte, al Responsabile del Servizio Finanziario di apportare la conseguente variazione di bilancio al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

7) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

8) DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.3 comma 1 della L. 13 agosto 2010 n.136, la liquidazione avverrà sul conto corrente dedicato e che il presente atto non è soggetto all'assunzione del CIG per quanto in narrativa evidenziato circa l'inquadramento giuridico sotteso;

- il Responsabile del Procedimento amministrativo è il sottoscritto Dirigente del Settore V "Lavori Pubblici";

- avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 gg Ricorso al TAR Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104 ovvero entro 120 gg. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24/11/1971 n.1199;

- la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.lgs.97/2016.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 3230 DEL 29/12/2022

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

Voce	Descr.Voce	Impegno	Soggetto	Importo
0601.22.210	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	2023 - 00566	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	328.217,82

-Si attesta, ai sensi del DM MEF 01/12/2015, che l'importo complessivo, pari ad €328.217,82 e' finanziato da avanzo disponibile c/cons.2021-E.02 nei limiti previsti dallo stesso DM MEF;

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, lì 30-12-2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

ADDENDUM

AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI ENERGETICI AFFERENTI IL
NUOVO CENTRO NATATORIO DI FANO DEL 3 GIUGNO 2021

TRA

La **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO**, con sede in Fano via Montevercchio n.114, codice fiscale n.90008180417 rappresentata dal Presidente Dott. Giorgio Gragnola (di seguito denominata anche “nudo proprietario”);

CPL CONCORDIA SOC. COOP., con sede in Concordia s/S (MO) via A. Grandi 39 P.IVA 00154950364, rappresentata dall'Ing. Lorenzo Moschetta (in seguito “Cpl” o “impresa”) in qualità di ditta appaltatrice individuata dal “nudo proprietario”;

Il **COMUNE DI FANO**, con sede in Fano via S. Francesco d'Assisi n.76 P.IVA e codice fiscale 00127440410, rappresentata dall'Ing. Federico Fabbri dirigente del settore V “LL.PP”, in qualità di futuro *“usufruttuario” del centro natatorio (di seguito denominato anche “usufruttuario”) e dante causa nei confronti del futuro “gestore” da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica;*

PREMESSA

- in data 3.6.2021 è stato sottoscritto fra le parti un contratto per la fornitura di servizi energetici afferenti il nuovo centro natatorio di Fano (il “*contratto*”)
- il Comune di Fano con delibera di Giunta n.116 del 18/5/2021 ha deliberato il riscatto degli impianti di produzione dell'energia per una somma congrua di euro 233.940,00 oltre Iva, calcolata sulla base della quota annua di ammortamento degli impianti prevista all'art. 8.2 del *contratto*, al netto del tasso di interesse applicato;
- vista la delibera di consiglio comunale n.208 del 29/11/2022 di approvazione della variazione di bilancio richiesta con nota con prot. n.109055/2022 mediante l'applicazione dell'avanzo 2021 e con cui sono stati stanziati i fondi per il riscatto degli impianti energetici realizzati da CPL Concordia ;
- CPL Concordia in data 22.11.2022 ha richiesto un adeguamento del 15,08% della quota di ammortamento prevista all'art. 8.2 del *contratto* per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione del tutto estranea alla normale alea contrattuale, con

conseguente aumento del prezzo di riscatto degli impianti in precedenza indicato;

- tale richiesta è stata esaminata dai tecnici incaricati della direzione dei lavori del centro natatorio che hanno espresso parere sulla sostanziale ammissibilità della medesima;
- le parti intendono modificare il punto 8.2 del *contratto* prevedendo un aumento del 15% dell'importo ivi indicato, con conseguente variazione della somma congruita inizialmente per il riscatto;

SI CONCORDA

- la modifica dell' art. 8.2 del *Contratto* con la previsione di un aumento del 15% dell'importo ivi indicato, che passa da euro 17.900,00 ad euro 20.585,00, oltre Iva;
- la conseguente determinazione del nuovo prezzo di riscatto degli impianti di produzione dell'energia che passa da euro 233.940,00 ad euro 269.031,00 oltre Iva.

Fano, _____

F.to

Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

(Giorgio Gragnola)

CPL Concordia Soc. Coop.

(Lorenzo Moschetta)

Comune di Fano

(Federico Fabbri)